



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, VACCARI, ZELLER, LANIECE, BERGER,
PANIZZA, CONTE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA e VALDINOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2015

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di IVA sulle donazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Nei mesi scorsi il Corriere della Sera e il telegiornale de «La 7», insieme alla comunità di Valle delle Giudicarie (Trentino), si sono fatti promotori di una raccolta fondi per portare aiuti alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna, e tale benemerita iniziativa ha reso possibile la ricostruzione del polo scolastico di Cavezzo.

Sia il Corriere della Sera che il telegiornale de «La 7», nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione, che ha reso la raccolta complessiva di circa 3 milioni di euro, hanno criticato duramente «lo Stato, la cui presenza - secondo il vice direttore del Corriere Gian Giacomo Schiavi - si è materializzata solo sotto forma di esoso esattore», ed hanno aggiunto che «Per aver realizzato un polo scolastico con i soldi dei lettori, dobbiamo pagare una tassa. Una tassa sulla generosità prevista con l'IVA: 360.000 euro»;

Nel nostro Paese la solidarietà e la beneficenza dei cittadini hanno spesso permesso di ricostruire nei territori colpiti da calamità naturali strutture pubbliche, andate distrutte svolgendo un'importante e tempestiva azione di surroga dell'intervento statale con ciò facendo risparmiare allo Stato milioni e milioni di euro.

Assoggettare, anche indirettamente, all'IVA del 10 per cento le somme ricevute in beneficenza e corrisposte per le spese necessarie alla ricostruzione di opere di valore sociale (scuole, biblioteche, e così via), è percepito, da chi ha donato, un balzello incomprensibile e insopportabile, una vera e

propria «speculazione» dello Stato sulla generosità e solidarietà dei cittadini.

Il caso denunciato dai promotori della raccolta di fondi spesi per la ricostruzione del polo scolastico di Cavezzo non è un caso isolato e le critiche sollevate dovrebbero stimolare l'avvio di un processo di riflessione riguardo la normativa fiscale da applicare in presenza di interventi di solidarietà che abbiano per oggetto la ricostruzione o la realizzazione di strutture destinate alla comunità colpita.

È lo scopo che si propone il presente disegno di legge che si compone di due articoli.

L'articolo 1 aggiunge al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle operazioni esenti dall'IVA, il numero 13-bis), che estende l'esenzione dell'IVA anche alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni relativi alla ricostruzione di opere di urbanizzazione secondaria (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e impianti sportivi di quartiere) a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, limitatamente agli importi delle donazioni ricevute per tali finalità.

L'articolo 2 reca una disposizione di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1.

Si fa presente che la proposta viene presentata in assenza di una sua valutazione in rapporto alla normativa europea; tuttavia si ritiene importante inserirla nel nostro ordinamento proprio per la sua grande rilevanza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma primo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 13) è inserito il seguente:

«13-bis). le prestazioni di servizi e le cessioni di beni relativi alla ricostruzione di opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *f)*, della legge 29 settembre 1964, n. 847, a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225, limitatamente agli importi delle donazioni ricevute per tali finalità».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

